

DECRETO LIQUIDITA'
MISURE IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI DELLE IMPRESE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità (D.L. n.23 del 8 aprile 2020) che introduce misure urgenti, per un valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all'export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.

Di seguito l'analisi delle **principali misure fiscali e contabili** previste dal decreto legge:

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI FISCALI E TRIBUTARI – ART. 18

In aggiunta alle disposizioni già previste dal "Cura Italia", il decreto Liquidità all'art.18 dispone:

- la sospensione del versamento IVA, ritenute alla fonte (lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente) e contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **per i mesi di aprile e maggio 2020** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi:
 1. **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019);
 2. **superiori a 50 milioni di euro** e **che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).

I versamenti sospesi andranno effettuati senza l'applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

- Per i soggetti aventi diritto come da circolare di Studio n.13 del 18 marzo 2020 **restano ferme le disposizioni dei precedenti Decreti Legge.**

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO – ART. 19

La **sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo** e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, per i soggetti con:

- ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
- che non abbiamo sostenuto spese da lavoro dipendente nel mese precedente.

Per i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 è prevista quindi la possibilità di sospensione di tali ritenute con il rilascio di apposita dichiarazione.

Le stesse ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione per un massimo di 5 rate a partire da luglio 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – ART. 30

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, **il credito d'imposta già previsto nel Decreto Legge "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020 trova applicazione** secondo le misure e nei limiti di spesa complessiva, **anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a proteggere i lavoratori** dall'esposizione accidentale al virus e a garantire la distanza intrapersonale.

Fonte: D.L. n.23 del 08 aprile 2020

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT



Eleanora

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT